

DISCIPLINARE PER L'ACCERTAMENTO DELLA INABILITÀ E DELLA INVALIDITÀ

Articolo 1 Domanda di pensione

1. La domanda di pensione di invalidità o di inabilità deve essere presentata all'Associazione.
2. La domanda si intende presentata nel giorno in cui perviene, anche via fax, all'Associazione. La domanda inviata a mezzo raccomandata si intende presentata nel giorno di spedizione e in tal caso fa fede la data del timbro postale.
3. Ai fini dell'accertamento della condizione di inabilità o di invalidità, il richiedente deve allegare alla domanda un certificato medico rilasciato da uno specialista di sua fiducia con l'indicazione della eziopatogenesi e della anamnesi, l'indicazione dell'epoca in cui è insorta la condizione di inabilità o di invalidità e l'attestazione:
 - a) per la domanda di pensione di inabilità, dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
 - b) per la domanda di pensione di invalidità, della riduzione in modo continuativo a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione, determinata da infermità o difetto fisico o mentale successivi all'iscrizione ovvero, se preesistenti, conseguenti ad aggravamento o all'insorgenza di nuove infermità sopraggiunte che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa;
 - c) per la domanda di pensione ai superstiti a favore di figlio inabile, dell'esclusione, a causa di malattia o di infortunio anteriori alla data di decesso dell'iscritto, della capacità di svolgere attività lavorativa.

Articolo 2 Accertamento tecnico-sanitario

1. L'accertamento tecnico-sanitario dello stato di inabilità e dello stato di invalidità viene demandato a una struttura pubblica o a un ente pubblico di dimensione nazionale con il quale l'Associazione stipula un'apposita convenzione. La convenzione regola gli accertamenti tecnico-sanitari relativamente a:
 - a) domande di pensione di invalidità e di inabilità;
 - b) domande di pensione ai figli superstiti inabili;
 - c) ricorsi avverso la reiezione per motivi sanitari della domanda di pensione di invalidità, di inabilità e ai figli superstiti inabili;
 - d) revisione delle pensioni in corso di erogazione.
2. La convenzione deve garantire le seguenti condizioni:
 - a) l'affidamento dell'accertamento a un medico esperto in medicina del lavoro o in medicina legale;
 - b) l'effettuazione dell'accertamento in tempi rapidi;
 - c) la definizione della condizione di inabilità o di invalidità, quando la valutazione può essere espressa, senza dubbi, sulla base degli atti, senza il ricorso all'accertamento diretto;
 - d) l'effettuazione dell'accertamento presso una struttura facilmente raggiungibile dall'iscritto;
 - e) una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale;
 - f) la consulenza tecnica medico-legale in sede giudiziaria;
 - g) la tutela dei dati personali secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.